

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica

Settore Approvvigionamenti e Logistica Ufficio Gestione Gare

OGGETTO: RDO n. 2131546 per l'affidamento del servizio di trasporto per il personale in servizio presso gli Uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate (Navetta bus) - Provvedimento di esclusione

## Premesso che:

- l'Agenzia delle entrate ha avviato in data 16/11/2018 la RDO n. 2131546 per l'affidamento del servizio di trasporto per il personale in servizio presso gli Uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate (Navetta bus), con scadenza dei termini di presentazione delle offerte fissata al 30/11/2018 12:00;
- il RTI tra Todde Bus srl e Busforfun.com srl ha presentato offerta per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il 5/12/2018 si è riunito il Seggio di Gara incaricato dell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti;
- nella documentazione prodotta dal RTI e, nello specifico, nelle autocertificazioni rese dalle due imprese raggruppande, sia allegate all'offerta che prodotte in seguito a richiesta ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, non risulta dichiarato alcuno dei motivi di esclusione ex art. 80 del citato decreto legislativo;
- nella seduta della Commissione Giudicatrice del 14/12/2018 il RTI, ammesso alla fase di apertura delle offerte tecnica ed economica, è risultato primo classificato nella graduatoria di gara;
- successivamente alla seduta della Commissione Giudicatrice sono state avviate, nei confronti del RTI e delle imprese raggruppande, le verifiche previste dall'art. 36, c. 5 del d.lgs. n. 50/2016;

## tenuto conto che:

a) nel corso delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 36, c. 5 del d.lgs. n. 50/2016 è emersa una violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte commessa dalla società Todde Bus srl, mandataria del costituendo raggruppamento. Nel dettaglio risultano a carico della società: cartella di pagamento

- n.09720180011444481 notificata il 15/02/2018; cartella di pagamento n.09720180035194863 notificata il 13/03/2018 e cartella di pagamento n.09720170255357525 notificata il 17/01/2018 (provvedimento Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 1- Trastevere prot. n. 0231671 del 18-12-2018);
- b) la violazione riscontrata, per un importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/73, costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) la società Tobbe Bus srl, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito alle violazioni contestate dalla stazione appaltante in data 18 dicembre 2018, ha rappresentato a propria giustificazione, producendo la relativa documentazione a supporto, che il giudice ordinario aveva emesso, in data 29 novembre 2018, un provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'atto di pignoramento presso terzi emesso da Agenzia delle entrate-Riscossione afferente, fra le altre, alle cartelle sopra elencate e, pertanto, non ha ritenuto come "definitivamente accertate" le imposte oggetto delle suddette cartelle (riscontro del 21-12-2018 prot. n. 523117/2018);

## considerato che:

- il costituendo raggruppamento ha dedotto a propria difesa argomentazioni ritenute dalla stazione appaltante non meritevoli di accoglimento, in quanto dal citato provvedimento, prodotto dal RTI, si evince che il Giudice ha sospeso la sola esecuzione del pignoramento e non le cartelle ad esso sotteso;
- al momento della partecipazione alla procedura in questione, la società non era, quindi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 in materia fiscale (art. 80, co. 4), atteso che risultavano debiti tributari, definitivamente accertati, superiori alla soglia di gravità attualmente pari ad € 5.000,00 (rif.art.48-bis DPR n.602/73);
- per giurisprudenza consolidata (per tutte, Consiglio di Stato sent. n. 341 del 21.1.2013, T.A.R. Lazio Roma sez. III 07/07/2014, n. 7227; T.A.R. Calabria sent. n. 23 del 15/01/2015; Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 874 del 23.02.2015; Cons. St., Sez. V, n. 2803/2017; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 novembre 2017, n. 11173), il requisito in parola deve sussistere indefettibilmente al momento della partecipazione alla gara, senza che siano ammissibili sanatorie postume rispetto a tale momento;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

## SI DISPONE

l'esclusione dalla procedura in oggetto del costituendo raggruppamento temporanee di imprese fra la società Todde Bus srl (P. IVA: 10572311008) e la società Busforfun.com srl (P.IVA: 04322330277) per aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, ai sensi dell'art. 80, c. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016.

La stazione appaltante procederà a pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ne darà avviso all'operatore economico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Francesco Vasta firmato digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente